

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO**Presidente****dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO****Consigliere****dott. Augusto TATANGELO****Consigliere relatore****dott. Stefano Giaime GUIZZI****Consigliere****dott. Paolo SPAZIANI****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 22/11/2022 C.C.

R.G. n. 20200/2020

Rep. _____

ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 20200 del ruolo generale dell'anno
2020, proposto**da****Antonia ()****Giuseppe ()**rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso,
dall'avvocato)**-ricorrenti-****nei confronti di****BCC GESTIONE CREDITI – Società per la Gestione dei
Crediti S.p.A. (C.F.: 07302421008), in persona del rap-
presentante per procura Salvatore in rappre-
sentanza del FONDO TEMPORANEO DEL CREDITO COO-
PERATIVO (C.F.: 97896240583)**rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con-
troricorso, dall'avvocato**IFIS NPL S.p.A. società con socio unico (C.F.:
04494710272), in persona del rappresentante per pro-
cura Silvia Lodi**rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con-
troricorso, dall'avvocato**Antonino ()**

rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall'avvocato

-controricorrenti-

nonché

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

VCR VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO Soc. Coop. a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

DOBANK S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Soc. Coop. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

ISMEA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 450/2019, pubblicata in data 7 novembre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo soc. coop., nonché ISMEA, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A., VCR – Vivai Cooperativi Rauscedo S.c.r.l. ed Unicredit S.p.A. hanno proceduto in via esecutiva, nelle forme dell'espropriazione immobiliare, nei confronti di Antonia e di Giuseppe

Le operazioni di vendita sono state delegate ad un professionista.

Con ricorso in data 21 settembre 2015, i debitori hanno proposto reclamo al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 591 *ter*



c.p.c., contestando la legittimità di tutti gli atti posti in essere dal professionista delegato dopo il decorso del termine allo stesso fissato per lo svolgimento delle operazioni delegate (con particolare riguardo all'avviso di vendita dell'8 giugno 2015).

Con provvedimento in data 24 settembre 2015, su istanza del professionista delegato, il giudice dell'esecuzione ha ratificato le operazioni da questi poste in essere successivamente alla scadenza del termine in questione e gli ha confermato la delega per il prosieguo delle stesse.

Avverso tale provvedimento i debitori eseguiti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con ricorso depositato in data 14 ottobre 2015.

Con ulteriore provvedimento in data 22 ottobre 2015, il giudice dell'esecuzione ha poi rigettato il reclamo precedentemente proposto dai medesimi debitori ai sensi dell'art. 591 *ter* c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca.

Ricorrono la e il sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi: 1) la BCC Gestione Crediti S.p.A. (in rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, cessionario dei crediti della Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo soc. coop. fatti valere in via esecutiva); 2) la IFIS NPL S.p.A. (cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. fatti valere in via esecutiva); 3) Antonino (aggiudicatario di alcuni degli immobili assoggettati ad espropriazione).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis.1* c.p.c..

Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 380 *bis.1* c.p.c. (dai ricorrenti e dal controricorrente

Ragioni della decisione



1. In via preliminare, deve essere verificata la stessa ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avanzata dai debitori ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 591 *ter* c.p.c..

1.1 L'art. 591 *ter* c.p.c. è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *cc-bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, nell'ambito della cd. *minoriforma* del processo esecutivo operata nel 2015.

La modifica (entrata in vigore il 21 agosto 2015) ha avuto ad oggetto solo l'ultimo periodo della disposizione, relativo alle modalità di contestazione delle ordinanze del giudice dell'esecuzione sui reclami allo stesso proposti in relazione agli atti del professionista delegato: al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è stato sostituito il reclamo al collegio di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c..

In base all'art. 23, comma 9, del medesimo decreto-legge, le nuove disposizioni relative al processo esecutivo *«si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»*, ma, *«quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita»*.

1.2 Nella specie, il provvedimento del giudice dell'esecuzione oggetto della presente opposizione, che ratifica le operazioni del delegato e conferma la delega allo stesso, è successivo al 21 agosto 2015 (è stato infatti emesso in data 24 settembre 2015), anche se la vendita era stata disposta in precedenza.

1.3 Ad avviso di questa Corte, la disposizione che modifica l'ultima parte dell'art. 591 *ter* c.p.c. non può ritenersi rientrare tra quelle che riguardano la disciplina della vendita, cioè tra quelle per cui restano ferme le disposizioni anteriormente vigenti fino a che non sia disposta una nuova vendita dallo stesso giudice dell'esecuzione.



L'ultimo periodo dell'art. 591 *ter* c.p.c. ha, infatti, ad oggetto le modalità di contestazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi ad atti del professionista delegato e non direttamente le modalità di svolgimento delle operazioni di vendita.

Di conseguenza, la disposizione che lo modifica rientra tra quelle di immediata applicazione, anche per i processi pendenti. Tenuto conto che il rimedio utilizzabile per le contestazioni degli atti del processo esecutivo va comunque, di regola, individuato in base alla data di emissione del provvedimento da impugnare, tale disposizione, quindi, indica il rimedio endoesecutivo da utilizzare per contestare tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato pronunciati a decorrere dal 21 agosto 2015.

Depone nel senso indicato la considerazione per cui la regola generale fissata dal legislatore del 2015, con la disposizione di diritto intertemporale sopra richiamata, è quella dell'immediata applicabilità ai processi esecutivi pendenti delle nuove disposizioni, mentre l'eccezione, cioè l'applicazione delle disposizioni previgenti, è diretta semplicemente a tenere ferme le regole di svolgimento degli esperimenti di vendita già fissati, anche a tutela dell'affidamento dei terzi estranei al processo, interessati a partecipare agli stessi.

Ne consegue che la disposizione eccezionale di diritto intertemporale volta a conservare l'efficacia delle norme abrogate in tema di vendita va interpretata restrittivamente e va considerata come riferita esclusivamente alle regole operative che disciplinano lo svolgimento degli esperimenti di vendita già fissati, non invece alla individuazione dei rimedi endoesecutivi con cui le parti possono contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto lo svolgimento delle operazioni di vendita delegate.



In altri termini, solo con riguardo alle modalità di svolgimento dell'esperimento di vendita si è inteso derogare alla regola generale dell'immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali perché, a tutela dell'affidamento dei terzi e delle "regole di ingaggio nella gara", il legislatore ha ritenuto opportuno tenere ferme le condizioni volte a disciplinare la procedura competitiva recepite nell'avviso di vendita, mentre, con riguardo ai rimedi a disposizione delle parti per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che decidono sui reclami relativi agli atti del professionista, anche laddove riguardino la corretta applicazione di quelle regole, vale la regola generale dell'immediata vigenza delle nuove disposizioni.

Va dunque, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:

«la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591 ter c.p.c. introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera cc-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdotto il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. in sostituzione del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015».

1.4 Da quanto fin qui esposto deriva che l'opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti è da ritenere in radice inammissibile, in quanto il predetto rimedio, a seguito della riforma dell'art. 591 ter c.p.c. del 2015, applicabile nella fattispecie, è stato radicalmente espunto dalla disciplina del processo esecutivo con riguardo alle contestazioni dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto gli atti del professionista delegato.



I debitori, per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi agli atti del professionista delegato, in quanto successivi al 21 agosto 2015, non avrebbero in nessun caso potuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo tale rimedio stato sostituito con quello del reclamo al collegio di cui all'art. 591 *ter* c.p.c..

1.5 Tale ultima considerazione risulta decisiva ai fini della presente controversia.

È peraltro opportuno osservare, a ulteriore conforto di tale conclusione, che, in realtà, il provvedimento del giudice dell'esecuzione in concreto oggetto della presente opposizione (cioè il decreto del 24 settembre 2015 con il quale, su specifica istanza del professionista delegato, il giudice dell'esecuzione ha ratificato le operazioni da questi poste in essere dopo la scadenza del termine assegnato per il loro svolgimento e ha confermato la delega stessa), non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi di per sé direttamente impugnabile, neanche secondo il regime vigente anteriormente al 21 agosto 2015 (in tal caso, quindi, con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi), trattandosi di un decreto del giudice dell'esecuzione pronunciato su sollecitazione del professionista delegato.

Secondo l'indirizzo di questa stessa Corte, infatti, sarebbe stato comunque necessario proporre, preventivamente, reclamo al giudice dell'esecuzione, ai sensi dei primi due periodi dell'art. 591 *ter* c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006, Rv. 591031 - 01: «*la norma dell'art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617" c.p.c., dev'essere interpretata nel senso che l'opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle*



parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell'opposizione agli atti esecutivi contro di essi»).

Essendo rimasti invariati i due primi periodi dell'art. 591 *ter* c.p.c., deve ritenersi che i principi di diritto appena esposti restino fermi e siano tuttora validi, anche con riguardo ai rapporti tra il reclamo al giudice dell'esecuzione ed il reclamo al collegio di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c..

1.6 Non rinvenendosi, nella decisione impugnata, una espressa ed argomentata statuizione con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avanzata dai debitori, sotto i profili appena indicati, l'originaria improponibilità della stessa può certamente rilevarsi di ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, ai sensi della predetta disposizione.

2. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. assorbe ogni altra questione e preclude l'esame dei motivi del ricorso.

Solo a fini di completezza espositiva, si osserva, quindi, che gli stessi non avrebbero in alcun caso potuto trovare accoglimento, per le ragioni che si espongono sinteticamente di seguito.

2.1 Con il primo motivo del ricorso è denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 154 c.p.c. e 591 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.».

Secondo i ricorrenti, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto ratificare l'attività compiuta dal professionista delegato



dopo la scadenza del termine allo stesso fissato nell'ordinanza di delega per il compimento delle operazioni delegate, in mancanza di proroga di detto termine che fosse stata richiesta prima della sua scadenza.

Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiarare la manifesta infondatezza.

Risulta, infatti, conforme a diritto la decisione del tribunale sul punto, al di là delle espressioni dallo stesso utilizzate e con le precisazioni che seguono.

Il professionista delegato può anche qualificarsi come un "ausiliario", in senso ampio, del giudice dell'esecuzione, purché sia chiaro che la sua posizione è certamente peculiare, trattandosi di un ausiliario particolarmente qualificato (sovente definito come una sorta di *alter ego* del giudice dell'esecuzione), essendo lo stesso incaricato di porre in essere vere e proprie attività di natura giurisdizionale di regola riservate al giudice, non specifiche attività estranee, o di natura complementare, rispetto all'ordinario esercizio della giurisdizione, in quanto tali specificamente attribuite alla competenza all'ausiliario stesso, come ad esempio avviene per quelle svolte dal C.T.U. o dagli interpreti o, in generale, dagli ausiliari "non qualificati" del giudice.

Indipendentemente dalla corretta definizione della sua posizione, comunque, certamente i termini che sono stabiliti dal giudice per lo svolgimento delle operazioni del processo esecutivo delegate al professionista ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c. non possono ritenersi disciplinati dalle disposizioni valide per i termini processuali (ordinatori o perentori che siano) fissati dal giudice alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p.c..

Per lo svolgimento delle attività del professionista delegato alla vendita degli immobili pignorati valgono, invece, i medesimi principi applicabili in caso di termini previsti dalla legge per le attività del giudice, il mancato rispetto dei quali non determina



certamente la preclusione a svolgere quell'attività e/o l'invalidità dell'attività svolta una volta elassi quei termini (almeno in mancanza di una previsione espressa sul punto), rilevando, semmai, esclusivamente sotto il profilo disciplinare e/o deontologico.

In caso contrario, d'altra parte, finirebbero per essere impediti, compromesse o quanto meno ritardate, per fatto dell'ufficio, la stessa prosecuzione e/o la definizione del processo, il che contrasterebbe con principi generali di rilievo anche costituzionale (artt. 24, 97 e 111 Cost.) per cui deve essere sempre garantito lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, a tutela dei diritti ed interessi legittimi, secondo modalità di efficienza ed in un tempo ragionevole.

Laddove il professionista delegato non osservi i termini a lui fissati per lo svolgimento delle operazioni delegate, senza che sussista una causa non imputabile di giustificazione del ritardo, sarà possibile (anzi, doveroso, per il giudice dell'esecuzione) tenerne conto nella liquidazione del suo compenso e/o ai fini della sua sostituzione (salve altresì le eventuali azioni risarcitorie, in caso di danni arrecati alle parti), ma, fino alla sua eventuale sostituzione, egli avrà il potere e il dovere di proseguire quelle operazioni e le attività comunque svolte, anche tardivamente, saranno processualmente valide.

Di conseguenza, deve concludersi che, nella specie, non era in realtà neanche necessario un espresso provvedimento, da parte del giudice dell'esecuzione, onde ratificare le attività poste in essere dal professionista delegato in attuazione della delega, successivamente al decorso del termine allo stesso originariamente fissato per lo svolgimento di dette operazioni, ai fini della validità di queste ultime, così come, sempre a tal fine, non era necessario un espresso provvedimento di conferma della delega per il prosieguo delle operazioni, in mancanza di una espressa revoca della stessa.



Peraltro, il provvedimento opposto, con il quale è stata operata una siffatta ratifica ed è stata confermata la delega al professionista già nominato, non avendo violato alcuna disposizione di legge, ma essendosi limitato, per un verso, a confermare quanto già desumibile dai principi generali e dal complesso della disciplina normativa in precedenza richiamata e, per altro verso, (evidentemente) a ritenere non sussistenti gli estremi per la revoca della delega a quel professionista in considerazione del mancato rispetto dei termini allo stesso fissati, certamente non avrebbe potuto ritenersi illegittimo.

2.2 Con il secondo motivo è denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – Omessa motivazione».

I ricorrenti sostengono che non sarebbe stato esaminato e deciso il motivo della loro opposizione relativo ad uno dei lotti in vendita (lotto O), con riguardo al quale avevano dedotto la nullità del pignoramento, trattandosi di bene in comunione legale tra i coniugi e ma erroneamente ritenuto di proprietà della sola

Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiarare l'inammissibilità.

Con esso viene in realtà denunciata una omessa pronuncia, più che l'omesso esame di un fatto: in ogni caso, la censura difetta palesemente di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..

I ricorrenti non richiamano in modo adeguato (né direttamente, mediante trascrizione, né indirettamente, mediante indicazione precisa dell'allocazione dell'atto nel fascicolo processuale e della parte dello stesso rilevante ai fini della censura) il contenuto del ricorso introduttivo della loro opposizione proposto al giudice dell'esecuzione, da cui emerga la proposizione dell'indicata censura; anzi, in verità, anche la stessa parte del



contenuto dell'atto introduttivo della fase di merito della suddetta opposizione agli atti esecutivi richiamata nel ricorso non consentirebbe di affermare che il suddetto motivo di opposizione di cui si lamenta l'omesso esame fosse stato espressamente proposto e certamente non consente di valutare gli esatti termini dello stesso.

D'altra parte, neanche è richiamato nel ricorso il preciso e completo contenuto dell'atto del processo e/o del giudice dell'esecuzione, relativo alla specifica questione della validità del pignoramento del lotto O, che sarebbe oggetto di un siffatto motivo di opposizione.

Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l'opposizione è stata in realtà proposta esclusivamente avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla generale ratifica delle operazioni del professionista delegato successive alla scadenza del termine allo stesso fissato per il loro svolgimento e alla conferma della delega.

Si tratta di un provvedimento il cui oggetto non pare affatto riguardare direttamente la questione della regolarità del pignoramento o, comunque, la correttezza del procedimento in relazione al lotto cui si riferiscono le censure di cui al motivo di ricorso in esame, almeno per quello che emerge dagli atti.

Ciò determina di per sé, in radice, l'inammissibilità di una eventuale opposizione sul punto (in quanto proposta in relazione ad un provvedimento il cui oggetto sarebbe estraneo al profilo di illegittimità degli atti esecutivi denunciato) e, in ogni caso, avrebbe impedito, comunque, di verificare anche la stessa tempestività di siffatta opposizione.

3. In conclusione, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dai ricorrenti e non poteva essere proposta.



Per le spese del giudizio, che è necessario liquidare anche con riguardo alla fase di merito, in conseguenza della cassazione della decisione impugnata, si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Va, peraltro, rilevata l'inammissibilità del controricorso della BCC Gestione Crediti S.p.A..

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413



– 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325
– 01).

Nella specie, la ricorrente BCC Gestione Crediti S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario Salvatore che si qualifica procuratore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura, rilasciata dal legale rappresentante della società, con sottoscrizione autenticata dal notaio G. di Roma in data 1° dicembre 2016 (Rep. 493; Racc. 296); in tale qualità lo ha sottoscritto il mandato difensivo.

L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso della BCC Gestione Crediti S.p.A. è pertanto inammissibile. Di conseguenza non possono essere liquidate le spese del giudizio di legittimità in favore della stessa.

per questi motivi

La Corte:

- decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'opposizione agli atti esecutivi dei ricorrenti e non poteva essere proposta;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio (di merito e di legittimità) in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: a) per il giudizio di primo e unico grado di merito, complessivi € 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in detto grado del giudizio; b) per il giudizio di legittimità: b1) complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, in favore IFIS NPL S.p.A.; b2) complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, in favore di Antonino



Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 novembre 2022.

Il presidente

Franco DE STEFANO

